

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 2015, n. 18

Modificazioni della legge provinciale di contabilita' 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

(GU n.15 del 9-4-2016)

Capo I

Disposizioni per l'adeguamento del sistema contabile e degli schemi di bilancio provinciali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 49/I-II del 9 dicembre 2015)

(Omissis).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni generali

1. Ai sensi dell'art. 79, comma 4-octies, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige), la Provincia autonoma di Trento e i suoi enti e organismi strumentali applicano il decreto legislativo n. 118 del 2011, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, di cui questa legge costituisce specificazione e integrazione, anche in relazione all'ordinamento statutario della Provincia.

Art. 2

Modificazione dell'art. 6-bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilita' 1979)

1. La lettera c) del comma 1-ter dell'art. 6-bis della legge provinciale di contabilita' 1979 e' sostituita dalla seguente:

"c) mediante l'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'art. 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).".

Art. 3
Modificazione dell'art. 6-ter della
legge provinciale di contabilita' 1979

1. Nel comma 1 dell'art. 6-ter della legge provinciale di contabilita' 1979 le parole: "al bilancio annuale e pluriennale" sono sostituite dalle seguenti: "al bilancio".

Art. 4
Sostituzione dell'art. 8 della legge
provinciale di contabilita' 1979

1. L'art. 8 della legge provinciale di contabilita' 1979 e' sostituito dal seguente:

"Art. 8 (Finanziamenti in annualita'). - 1. Le leggi provinciali che autorizzano la concessione di agevolazioni nella forma di contributi in annualita' determinano per ciascun limite d'impegno l'importo, la decorrenza e la copertura riferita al bilancio. La durata dei limiti d'impegno e' stabilita dalla legge che autorizza l'intervento o dalle leggi di stabilita' provinciali. L'iscrizione in bilancio delle annualita' successive alla prima e' disposta anche in misura inferiore agli importi autorizzati in relazione agli impegni di spesa gia' assunti."

Art. 5
Modificazioni dell'art. 9-bis della
legge provinciale di contabilita' 1979

1. La rubrica dell'art. 9-bis della legge provinciale di contabilita' 1979 e' sostituita dalla seguente: "Finanziamento di enti, soggetti e organismi".

2. Nel comma 1 dell'art. 9-bis della legge provinciale di contabilita' 1979 le parole: "sulla base dei fabbisogni periodici di cassa sono effettuate" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base dei fabbisogni periodici di cassa possono essere effettuate".

3. Alla fine del comma 1 dell'art. 9-bis della legge provinciale di contabilita' 1979 sono inserite le parole: ", ferma restando l'esigibilita' della spesa".

4. Nel comma 3 dell'art. 9-bis della legge provinciale di contabilita' 1979 le parole: "Le predette anticipazioni sono iscritte tra le partite di giro del bilancio." sono soppresse.

Art. 6
Sostituzione dell'art. 9-ter della
legge provinciale di contabilita' 1979

1. L'art. 9-ter della legge provinciale di contabilita' 1979 e' sostituito dal seguente:

"Art. 9-ter (Disposizioni per l'accelerazione dei procedimenti e dei pagamenti). - 1. Per semplificare e accelerare la concessione delle agevolazioni provinciali, anche in deroga a quanto previsto da leggi o regolamenti, la Giunta provinciale puo' ridefinire, con deliberazioni, i termini per la presentazione delle domande per l'accesso ad agevolazioni provinciali e puo' disciplinare, con regolamenti, le modalita' per la loro valutazione.

2. Per perseguire l'accelerazione dei procedimenti di spesa la Giunta provinciale, inoltre:

a) fatta comunque salva la copertura delle obbligazioni a carico dell'amministrazione fissa, quando non sono stabiliti ai sensi delle leggi o dei criteri di settore:

1) i termini per l'effettivo avvio delle opere e degli interventi, prevedendo, in caso d'inosservanza dei termini, la revoca

dell'ammissibilita' a finanziamento o la revoca totale o parziale degli interventi finanziari e dei relativi impegni di spesa e il recupero delle somme eventualmente erogate. La Giunta provinciale puo' stabilire le caratteristiche delle opere e degli interventi per i quali non e' necessaria la fissazione del termine di effettivo avvio;

2) i termini per la rendicontazione delle opere e degli interventi, prevedendo, in caso d'inosservanza dei termini, la revoca totale o parziale degli interventi finanziari, la riduzione o la revoca dei relativi impegni di spesa e il recupero delle somme eventualmente erogate;

b) emana direttive alle strutture provinciali per accelerare il completamento delle procedure di spesa.

3. Per le transazioni commerciali si applicano il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), e le sue misure attuative.

4. La Giunta provinciale puo' modificare temporaneamente i termini previsti da quest'articolo, in particolare in relazione alle disponibilita' di cassa o per assicurare il rispetto dei vincoli previsti dalla normativa statale relativa al patto di stabilita' interno e al pareggio di bilancio, ferma restando l'esigibilita' della spesa. Se il beneficiario presenta la documentazione per la liquidazione nel periodo compreso fra il 10 novembre e il 15 dicembre le strutture liquidano le somme spettanti entro il 31 gennaio dell'anno successivo, ferma restando l'esigibilita' della spesa. I termini previsti da quest'articolo sono sospesi in relazione:

a) agli adempimenti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 (Modalita' di attuazione dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni);

b) alla sospensione temporanea del sistema informatico."

Art. 7

Sostituzione dell'art. 12 della legge provinciale di contabilita' 1979

1. L'art. 12 della legge provinciale di contabilita' 1979 e' sostituito dal seguente:

"Art. 12 (Bilancio di previsione). - 1. In relazione a quanto disposto dal paragrafo 4.1 dell'allegato n. 4/1 (Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio) del decreto legislativo n. 118 del 2011, il bilancio di previsione, riferito a un orizzonte temporale almeno triennale, e' presentato dalla Giunta provinciale al Consiglio provinciale entro il 31 ottobre di ogni anno, oppure non piu' di trenta giorni dopo la presentazione del disegno di legge di stabilita' dello Stato, se la presentazione di quest'ultimo e' successiva al 1° ottobre, ed e' approvato con legge della Provincia."

Art. 8

Sostituzione dell'art. 15 della legge provinciale di contabilita' 1979

1. L'art. 15 della legge provinciale di contabilita' 1979 e' sostituito dal seguente:

"Art. 15 (Documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale). - 1. Ai sensi dell'art. 39, comma 10, del decreto legislativo n. 118 del 2011, contestualmente all'approvazione della delibera relativa al disegno di legge di bilancio la Giunta provinciale approva anche il documento tecnico di accompagnamento, che e' trasmesso a fini conoscitivi al Consiglio provinciale, e il

bilancio finanziario gestionale.

2. In seguito all'approvazione della legge di bilancio da parte del Consiglio provinciale la Giunta provinciale riapprova il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale, adeguandolo alle modifiche apportate dal Consiglio al disegno di legge di bilancio presentato dalla Giunta provinciale."

Art. 9

Sostituzione dell'art. 22-ter della legge provinciale di contabilita' 1979

1. L'art. 22-ter della legge provinciale di contabilita' 1979 e' sostituito dal seguente:

"Art. 22-ter (Piano degli investimenti immobiliari). - 1. Per garantire una programmazione coordinata e unitaria, nell'ambito di un piano pluriennale di investimenti, sono programmati gli interventi per la costruzione, sistemazione e manutenzione straordinaria di immobili provinciali o utilizzati dalla Provincia, da realizzare ai sensi delle disposizioni di seguito indicate:

a) articoli 36 e 36-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990);

b) legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilita');

c) art. 34-bis della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (legge provinciale sui beni culturali 2003);

d) legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria;

e) legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007);

f) decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

2. Il piano pluriennale degli investimenti puo' essere articolato in sezioni corrispondenti ai diversi settori d'intervento. Per gli interventi da esso programmati il piano sostituisce gli strumenti di programmazione settoriale individuati dalle disposizioni provinciali in materia di programmazione."

Art. 10

Inserimento dell'art. 25-bis nella legge provinciale di contabilita' 1979

1. Dopo l'art. 25 della legge provinciale di contabilita' 1979 e' inserito il seguente:

"Art. 25-bis (Documento di economia e finanza provinciale (DEFP)). - 1. Il documento di economia e finanza provinciale (DEFP), elaborato ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011, individua in particolare - con riferimento al periodo di validita' del bilancio di previsione - gli obiettivi programmatici necessari per il conseguimento delle linee strategiche definite nel programma di legislatura e nel programma di sviluppo provinciale, e fornisce un'indicazione di massima delle azioni attraverso le quali si prevede di raggiungere questi obiettivi.

2. La Giunta provinciale, acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali, approva il DEFP entro il 30 giugno di ogni anno e ne cura la trasmissione al Consiglio provinciale, che lo esamina con le procedure previste dal proprio regolamento interno.

3. La Giunta provinciale presenta al Consiglio provinciale, assieme al disegno di legge concernente il bilancio di previsione, una nota di aggiornamento del DEFP. La nota di aggiornamento del DEFP aggiorna

e sviluppa i contenuti del DEFP.".

Art. 11
Sostituzione dell'art. 26 della legge
provinciale di contabilita' 1979

1. L'art. 26 della legge provinciale di contabilita' 1979 e' sostituito dal seguente:

"Art. 26 (Legge di stabilita' provinciale e legge collegata). - 1. Contemporaneamente al disegno di legge di bilancio la Giunta provinciale presenta al Consiglio provinciale un disegno di legge di stabilita' provinciale, ai sensi dell'art. 36, comma 4, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e un eventuale disegno di legge collegata.

2. In relazione alle competenze spettanti alla Provincia secondo lo Statuto speciale, oltre ai contenuti richiesti per l'applicazione del principio riguardante la programmazione previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, la legge di stabilita' provinciale puo' contenere:

a) disposizioni inerenti la finanza locale e gli enti collegati alla finanza provinciale, incluse quelle relative all'istituzione o alla modifica della disciplina dei tributi locali;

b) disposizioni sul personale provinciale e sul personale insegnante della scuola, sulla determinazione della relativa spesa e sulla copertura degli oneri per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego;

c) disposizioni concernenti imposte, tasse, tariffe, contributi e altre entrate della Provincia, inclusa l'istituzione di nuovi tributi di competenza provinciale.

3. La legge collegata puo' contenere disposizioni aventi riflessi finanziari in relazione agli obiettivi di razionalizzazione della spesa, equita' e sviluppo contenuti nel DEFP e nella relativa nota di aggiornamento, nonche' le disposizioni necessarie per adeguare la normativa provinciale agli obblighi derivanti dalla normativa statale ed europea, le disposizioni abrogative di disposizioni desuete e le disposizioni di proroga o differimento dei termini.

4. Le relazioni che accompagnano i disegni di legge di stabilita' provinciale e di legge collegata illustrano la conformita' delle loro disposizioni alla disciplina di quest'articolo, con particolare riguardo ai loro effetti finanziari o ai loro riflessi sul bilancio connessi all'attuazione del DEFP o alla manovra di finanza pubblica.".

Art. 12
Sostituzione dell'art. 27 della
legge provinciale di contabilita' 1979

1. L'art. 27 della legge provinciale di contabilita' 1979 e' sostituito dal seguente:

"Art. 27 (Variazioni di bilancio). - 1. Le leggi che comportano nuove o maggiori spese possono autorizzare la Giunta provinciale ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio con propria deliberazione.

2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 la Giunta provinciale puo':

a) apportare al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale variazioni compensative tra le dotazioni dei macro-aggregati appartenenti al medesimo programma e titolo, in relazione all'art. 39, comma 10, del decreto legislativo n. 118 del 2011;

b) apportare le altre variazioni previste dall'art. 46, comma 3,

e dall'art. 48, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 118 del 2011, salva diversa previsione del regolamento di cui all'art. 78-ter, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011;

c) effettuare modifiche agli elenchi previsti dall'art. 39, comma 11, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 118 del 2011;

d) apportare variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale per incrementare le entrate e le spese afferenti i conferimenti di beni e crediti a titolo di aumento di capitale sociale, nonché quelle afferenti le permutate di beni, crediti o altre attività, nel rispetto dell'ordinamento statutario e delle eventuali indicazioni contenute nel DEFP.

3. Il dirigente del dipartimento provinciale competente in materia finanziaria può:

a) effettuare le variazioni previste dall'art. 51, comma 4, del decreto legislativo n. 118 del 2011, salva diversa previsione del regolamento di cui all'art. 78-ter, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011;

b) effettuare i prelievi dal fondo previsto dall'art. 48, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 118 del 2011.

4. I dirigenti generali e i dirigenti di servizio sono autorizzati a effettuare con determinazione storni di cassa fra i propri capitoli appartenenti allo stesso macro-aggregato.

5. Le variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale possono essere adottate con il medesimo provvedimento, riportando in distinti allegati le variazioni relative all'uno e all'altro documento.

6. Nel rispetto degli schemi di bilancio del decreto legislativo n. 118 del 2011, quando la variazione di bilancio è di competenza della Giunta provinciale o del dirigente del dipartimento competente in materia finanziaria essi dispongono, se necessario, l'istituzione di nuove tipologie, nuovi programmi e nuovi capitoli."

Art. 13

Modificazioni dell'art. 27-bis della legge provinciale di contabilità 1979

1. Il comma 1 dell'art. 27-bis della legge provinciale di contabilità 1979 è sostituito dal seguente:

"1. A seguito dell'entrata in vigore di norme d'attuazione dello Statuto speciale che dispongono il trasferimento o la delega di funzioni dello Stato alla Provincia, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre le variazioni di bilancio occorrenti per l'iscrizione delle entrate e delle spese riferite alle nuove competenze."

2. Il comma 2 dell'art. 27-bis della legge provinciale di contabilità 1979 è abrogato.

Art. 14

Sostituzione dell'art. 28 della legge provinciale di contabilità 1979

1. L'art. 28 della legge provinciale di contabilità 1979 è sostituito dal seguente:

"Art. 28 (Assestamento del bilancio). - 1. La legge di assestamento del bilancio non è accompagnata dalla legge di stabilità provinciale e dalla legge collegata, e può contenere anche le tipologie di disposizioni indicate dall'art. 26.

2. Se nell'ultimo anno della legislatura provinciale è stato approvato un bilancio di natura tecnica al fine di garantire, per i primi mesi dell'anno successivo, la continuità nella gestione e

nell'attivit  dell'amministrazione provinciale e degli enti a essa collegati, rinviando al nuovo esecutivo provinciale l'approvazione della manovra di bilancio sulla base della nuova impostazione programmatico-finanziaria, la Giunta provinciale puo' presentare al Consiglio un disegno di legge di stabilit  provinciale e l'eventuale disegno di legge collegata contemporaneamente al disegno di legge di approvazione dell'assestamento di bilancio del primo anno di legislatura."

Art. 15

Sostituzione dell'art. 31 della legge provinciale di contabilit  1979

1. L'art. 31 della legge provinciale di contabilit  1979   sostituito dal seguente:

"Art. 31 (Indebitamento). - 1. Oltre a quanto previsto dall'art. 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di indebitamento, e in relazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 76, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il debito derivante da mutui, costituiscono indebitamento le operazioni di finanziamento assunte da enti pubblici e societ  a totale partecipazione pubblica solo se la Provincia si assume, in relazione a esse, l'obbligo di corrispondere le rate di ammortamento direttamente agli istituti finanziatori.

2. Non costituiscono indebitamento, in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 17 della legge n. 350 del 2003, e dall'art. 1, comma 76, della legge n. 311 del 2004:

a) le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa vigente, una momentanea carenza di liquidit  e di effettuare spese per le quali   gi  prevista idonea copertura di bilancio;

b) il ricavato di operazioni di finanziamento i cui oneri di ammortamento risultino direttamente a totale carico dello Stato o di un'altra amministrazione pubblica, da iscrivere in bilancio tra le entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti.

3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunit  europea, non costituiscono indebitamento delle amministrazioni pubbliche del sistema territoriale provinciale integrato le passivit  cui corrispondono attivit  finanziarie detenute da altre amministrazioni pubbliche che rientrano nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilit  e finanza pubblica), fermo restando l'obbligo della loro destinazione a spese d'investimento.

4. Il ricorso all'indebitamento   ammesso esclusivamente per finanziare spese d'investimento, con contestuale adozione di piani d'ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento. La legge provinciale che autorizza il ricorso al debito specifica l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, i mezzi necessari per la copertura degli oneri e dispone, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla Giunta provinciale, che ne determina le condizioni e le modalit .

5. Ai sensi dell'art. 62, comma 6, del decreto legislativo n. 118 del 2011, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, in caso di superamento del limite determinato ai sensi del citato art. 62, comma 6, la Provincia non puo' assumere nuovo debito

fino a quando il limite non risulta rispettato.

6. Ai sensi dell'art. 3, comma 18, lettera g), della legge n. 350 del 2003, in materia di investimenti, ai fini della disciplina sull'indebitamento costituiscono investimenti i contributi in conto capitale, anche in annualità, e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura delle società strumentali della Provincia di cui all'art. 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 3 del 2006, di altri enti o organismi appartenenti al settore delle pubbliche amministrazioni.

7. Per garantire il puntuale pagamento degli oneri afferenti le rate di ammortamento dei mutui o delle altre forme di indebitamento la Provincia può rilasciare al proprio tesoriere un'apposita delegazione di pagamento sulle proprie entrate. L'atto di delega non è soggetto ad accettazione, costituisce titolo esecutivo ed è notificato al tesoriere, che è tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte.

8. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, adotta una disciplina specifica volta a regolare il ricorso a operazioni di indebitamento da parte degli enti del sistema territoriale provinciale integrato, fermi restando i limiti per il ricorso all'indebitamento previsti dai relativi ordinamenti. Con riferimento agli enti strumentali della Provincia indicati nell'art. 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, questa disciplina prevede comunque una specifica autorizzazione della Provincia in ordine al ricorso a operazioni d'indebitamento. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il ricorso a operazioni d'indebitamento da parte degli enti strumentali dev'essere limitato al solo finanziamento di spese d'investimento e dev'essere subordinato alla predisposizione di un piano di ammortamento del debito di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nonché alla dimostrazione che il piano è sostenibile per l'ente e compatibile con il permanere dell'equilibrio del bilancio. Nel caso in cui la Provincia rilasci una garanzia per operazioni di indebitamento, l'autorizzazione al ricorso all'operazione di indebitamento può essere data contestualmente all'autorizzazione al rilascio della garanzia, ferme restando le eventuali condizioni previste dal medesimo atto. La Provincia, inoltre, può definire specifiche modalità di gestione delle operazioni di indebitamento dei suoi enti strumentali.".

Art. 16

Sostituzione dell'art. 31-bis della legge provinciale di contabilità 1979

1. L'art. 31-bis della legge provinciale di contabilità 1979 è sostituito dal seguente:

"Art. 31-bis (Cessioni, cartolarizzazioni e fondi comuni d'investimento immobiliare). - 1. La Provincia e gli altri enti del sistema territoriale provinciale integrato sono autorizzati a effettuare operazioni di cartolarizzazione o a istituire fondi comuni d'investimento immobiliare o a effettuare conferimenti ad essi. In questi casi si applicano gli istituti previsti dalla disciplina statale, fatta salva la definizione delle condizioni, delle modalità e dei presupposti procedurali, che è stabilita con deliberazione della Giunta provinciale.

2. La Giunta provinciale determina i limiti e le modalità per l'applicazione del comma 1 agli enti strumentali indicati nell'art. 33 della legge provinciale n. 3 del 2006. Per questi enti strumentali, per gli enti locali e per gli altri enti del sistema territoriale provinciale integrato che ne fanno richiesta le operazioni di cartolarizzazione e quelle afferenti il conferimento dei beni immobili ai fondi comuni d'investimento possono essere

attuare assieme alle operazioni di competenza della Provincia.".

Art. 17
Sostituzione dell'art. 32 della
legge provinciale di contabilita' 1979

1. L'art. 32 della legge provinciale di contabilita' 1979 e' sostituito dal seguente:

"Art. 32 (Affidamenti bancari alle agenzie, agli enti e organismi strumentali). - 1. Le agenzie indicate nell'art. 32 della legge provinciale n. 3 del 2006, gli enti strumentali indicati nell'art. 33 della legge provinciale n. 3 del 2006 e gli altri organismi strumentali della Provincia possono contrarre anticipazioni di cassa o aperture di credito da utilizzare in caso di temporanee deficienze di cassa per pagamenti da eseguire allo scoperto, in aggiunta all'anticipazione di cassa che puo' contrarre la Provincia per un importo, per ciascun ente, non eccedente le somme a qualsiasi titolo dovute dalla Provincia.".

Art. 18
Sostituzione dell'art. 33 della
legge provinciale di contabilita' 1979

1. L'art. 33 della legge provinciale di contabilita' 1979 e' sostituito dal seguente:

"Art. 33 (Garanzie prestate dalla Provincia). - 1. Con legge provinciale puo' essere autorizzata la prestazione, da parte della Provincia, di garanzie a favore di enti e altri soggetti, in relazione a operazioni d'indebitamento o anticipazioni, nel rispetto della disciplina vigente in materia. Nel bilancio provinciale sono disposti gli stanziamenti necessari, determinati in relazione alle caratteristiche del debitore principale e ai profili di rischio assunti dalla Provincia, come definiti con deliberazione della Giunta provinciale, per anticipare gli oneri conseguenti alla prestazione delle garanzie, con esclusione di quelle prestate ai sensi dell'art. 1944, secondo comma, del codice civile, nonche' per la corrispondente acquisizione al bilancio delle entrate derivanti dal recupero delle somme erogate a fronte delle garanzie, ferma restando l'applicazione della disciplina circa il concorso delle garanzie al limite d'indebitamento.".

Art. 19
Modificazioni dell'art. 33-bis della
legge provinciale di contabilita' 1979

1. Nel comma 1 dell'art. 33-bis della legge provinciale di contabilita' 1979 le parole: "ai comprensori" sono sostituite dalle seguenti: "alle comunita'".

2. I commi 3 e 4 dell'art. 33-bis della legge provinciale di contabilita' 1979 sono abrogati.

Art. 20
Modificazione dell'art. 38 della
legge provinciale di contabilita' 1979

1. Il primo comma dell'art. 38 della legge provinciale di contabilita' 1979 e' sostituito dal seguente:

"1. Il Consiglio provinciale dispone di un bilancio autonomo, organizzato e gestito in conformita' alle sue disposizioni regolamentari e in conformita' a quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.".

Art. 21

Integrazione dell'art. 41-bis della
legge provinciale di contabilita' 1979

1. Dopo il comma 3 dell'art. 41-bis della legge provinciale di contabilita' 1979 e' inserito il seguente:

"3 bis. La documentazione da trasmettere alla tesoreria della Provincia, ai sensi dell'art. 51, comma 9, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e del paragrafo 11 dell'allegato n. 4/2 (Principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria) al decreto legislativo n. 118 del 2011, puo' essere sostituita a tutti gli effetti, anche ai fini della resa dei conti amministrativi e giudiziali, da evidenze e flussi informatici.".

Art. 22

Sostituzione dell'art. 43 della
legge provinciale di contabilita' 1979

1. L'art. 43 della legge provinciale di contabilita' 1979 e' sostituito dal seguente:

"Art. 43 (Accertamento delle entrate). - 1. Nel caso di entrate quantificate sulla base di atti gestionali la struttura competente dell'entrata provvede alla registrazione dell'accertamento nelle scritture contabili secondo le modalita' stabilite dal decreto legislativo n. 118 del 2011, senza la necessita' di acquisire il visto di regolarita' contabile. Il regolamento di esecuzione disciplina le modalita' e i criteri con cui si effettua il controllo, anche a campione, per verificare la regolarita' dell'assunzione dell'accertamento.".

Art. 23

Modificazione dell'art. 51 della
legge provinciale di contabilita' 1979

1. Nel comma 5-bis dell'art. 51 della legge provinciale di contabilita' 1979 le parole: "; in tale caso la Provincia introita gli importi netti riversati da Trentino riscossioni S.p.a." sono soppresse.

Art. 24

Modificazioni dell'art. 52 della
legge provinciale di contabilita' 1979

1. Il comma 1 dell'art. 52 della legge provinciale di contabilita' 1979 e' sostituito dal seguente:

"1. La Provincia, fatte salve le eventuali limitazioni stabilite dalla legge di bilancio, puo' disporre la rinuncia alla riscossione di entrate di natura non tributaria d'importo non superiore a 15 euro.".

2. Nel comma 2 dell'art. 52 della legge provinciale di contabilita' 1979 le parole: "l'importo di lire 32.000" sono sostituite dalle seguenti: "l'importo di 30 euro".

Art. 25

Sostituzione dell'art. 55 della
legge provinciale di contabilita' 1979

1. L'art. 55 della legge provinciale di contabilita' 1979 e' sostituito dal seguente:

"Art. 55 (Impegni di spesa). - 1. Possono essere assunte obbligazioni concernenti spese correnti per esercizi non considerati nel bilancio di previsione, purché decorrenti da uno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione, relative ai canoni afferenti contratti di partenariato pubblico privato e per interventi per i quali le disposizioni prevedono una durata eccedente quella del

bilancio di previsione che non vada oltre la durata della legislatura provinciale.

2. Nel caso di acquisizione di beni, forniture e servizi ai sensi degli articoli 25 e 32 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 e dell'esecuzione di opere e lavori in economia ai sensi dell'art. 52 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), con l'approvazione dei provvedimenti che ne programmano la spesa e' acquisita l'attestazione di copertura finanziaria ed e' prenotata la relativa spesa nelle scritture contabili. Al perfezionamento dell'atto gestionale la struttura competente della spesa registra nelle scritture contabili l'impegno con le modalita' stabilite dal decreto legislativo n. 118 del 2011, senza la necessita' di acquisire il visto di regolarita' contabile. Il regolamento di esecuzione disciplina le modalita' e i criteri con cui si effettua il controllo, anche a campione, per verificare la regolarita' dell'assunzione dell'impegno.

3. Il funzionario della Provincia che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con il patto di stabilita' per l'esercizio di competenza e con le regole di finanza pubblica.

4. Le somme iscritte nel bilancio provinciale per la realizzazione degli interventi attuativi dell'art. 2, comma 117, della legge n. 191 del 2009, degli interventi previsti ai sensi della legge provinciale n. 21 del 2007, nonche' degli accordi di programma quadro con lo Stato possono essere conservate a residuo per i medesimi fini.".

Art. 26

Modificazioni dell'art. 56 della legge provinciale di contabilita' 1979

1. Alla fine della rubrica dell'art. 56 della legge provinciale di contabilita' 1979 sono inserite le parole: "e gestionali".

2. Nel comma 1 dell'art. 56 della legge provinciale di contabilita' 1979, dopo le parole: "sugli atti amministrativi" sono inserite le seguenti: "e gestionali".

3. Nell'alinnea del comma 2 dell'art. 56 della legge provinciale di contabilita' 1979, dopo le parole: "Il controllo di regolarita' contabile" sono inserite le seguenti: "sugli atti amministrativi".

4. Alla fine della lettera a) del comma 2 dell'art. 56 della legge provinciale di contabilita' 1979 sono inserite le parole: "e all'esercizio di competenza, in considerazione dell'esigibilita' dell'obbligazione".

5. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell'art. 56 della legge provinciale di contabilita' 1979 sono inserite le parole: "e che l'impegno sia correttamente imputato all'esercizio di competenza, in considerazione dell'esigibilita' dell'obbligazione".

6. Dopo il comma 2 dell'art. 56 della legge provinciale di contabilita' 1979 e' inserito il seguente:

"2 bis. Il visto di regolarita' contabile apposto sugli atti gestionali accerta unicamente la corretta contabilizzazione della spesa in ordine alla quantificazione dell'impegno e all'imputazione agli esercizi finanziari in cui le obbligazioni risultano esigibili, nonche' la relativa copertura finanziaria, nel rispetto del paragrafo n. 16 (Principio della competenza finanziaria) dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 118 del 2011.".

7. Nel comma 3 dell'art. 56 della legge provinciale di contabilita' 1979 le parole: "le determinazioni e gli altri atti" sono sostituite dalle seguenti: "le determinazioni e gli altri atti amministrativi".

8. Nel comma 8-bis dell'art. 56 della legge provinciale di contabilita' 1979 le parole: "dai commi 4, 7 e 8" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 2-bis, 4, 7 e 8".

Art. 27
Modificazioni dell'art. 57 della
legge provinciale di contabilita' 1979

1. I commi 1 e 3 dell'art. 57 della legge provinciale di contabilita' 1979 sono abrogati.

2. Nel comma 4 dell'art. 57 della legge provinciale di contabilita' 1979 le parole: "a fronte di impegni costituiti ai sensi dell'art. 55, secondo comma, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "a fronte di impegni per il trattamento economico complessivo al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi".

Art. 28
Modificazioni dell'art. 59 della
legge provinciale di contabilita' 1979

1. Il primo, il secondo, il quarto e il sesto comma dell'art. 59 della legge provinciale di contabilita' 1979 sono abrogati.

2. Nel terzo comma dell'art. 59 della legge provinciale di contabilita' 1979 le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "15 euro".

Art. 29
Modificazioni dell'art. 60 della
legge provinciale di contabilita' 1979

1. Il secondo, il terzo, il quarto e il decimo comma dell'art. 60 della legge provinciale di contabilita' 1979 sono abrogati.

2. Nell'alinea del quinto comma dell'art. 60 della legge provinciale di contabilita' 1979 le parole: ", i ruoli di spesa fissa e gli ordinativi emessi dai funzionari delegati" sono soppresse.

3. Nel sesto comma dell'art. 60 della legge provinciale di contabilita' 1979 le parole: "lire 8.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "4.000 euro".

Art. 30
Modificazione dell'art. 60-bis della
legge provinciale di contabilita' 1979

1. Il comma 4 dell'art. 60-bis della legge provinciale di contabilita' 1979 e' sostituito dal seguente:

"4. Periodicamente il tesoriere invia ai competenti servizi l'elenco dei pagamenti effettuati. I servizi, verificata la regolarita' dei pagamenti e della documentazione di spesa, provvedono agli adempimenti disciplinati dall'art. 57."

Art. 31
Modificazione dell'art. 68 della
legge provinciale di contabilita' 1979

1. Nel primo comma dell'art. 68 della legge provinciale di contabilita' 1979 le parole: ", ai sensi degli articoli 43, 56 e 59" sono soppresse.

Art. 32
Sostituzione dell'art. 73 della
legge provinciale di contabilita' 1979

1. L'art. 73 della legge provinciale di contabilita' 1979 e' sostituito dal seguente:

"Art. 73 (Rendiconto generale). - 1. Con regolamento la Giunta provinciale fissa criteri e modalita' di valutazione delle attivita' e passivita' finanziarie, patrimoniali e demaniali, nonche' la decorrenza di efficacia dei criteri stessi, in applicazione dei principi contabili del decreto legislativo n. 118 del 2011. I criteri di valutazione sono differenziati in relazione alla tipologia delle componenti del patrimonio e sono definiti in base a criteri di carattere economico, tenendo conto, nei casi non disciplinati dal decreto legislativo n. 118 del 2011, del codice civile o delle disposizioni fiscali in vigore. Nel regolamento possono anche essere stabilite deroghe alla valutazione, per beni senza utilizzazione economica o per categorie di beni mobili non inventariabili in ragione della loro natura di beni di facile consumo o di modico valore."

Art. 33

Inserimento del capo VI-bis nella
legge provinciale di contabilita' 1979

1. Dopo l'art. 78-bis della legge provinciale di contabilita' 1979 e' inserito il seguente capo:

"Capo VI-bis - Disposizioni per le agenzie e gli enti pubblici strumentali della Provincia".

Art. 34

Inserimento dell'art. 78-bis 1 nella
legge provinciale di contabilita' 1979

1. Dopo l'art. 78 bis, nel capo VI-bis della legge provinciale di contabilita' 1979, e' inserito il seguente:

"Art. 78-bis 1 (Bilanci delle agenzie e degli enti pubblici strumentali). - 1. Le agenzie indicate nell'art. 32 e gli enti pubblici strumentali indicati nell'art. 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006 che adottano la contabilita' finanziaria applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi contenute nel decreto legislativo n. 118 del 2011, come integrate dalle disposizioni contenute in questa legge, con i tempi e le modalita' previste per la Provincia. Questo comma si applica anche in deroga alle norme contenute nelle leggi istitutive e negli statuti dei predetti soggetti, o nelle disposizioni che ne disciplinano l'organizzazione e il funzionamento.

2. Ferma restando l'osservanza di questa legge, le agenzie e gli enti pubblici strumentali indicati nel comma 1 possono adottare un proprio regolamento volto a specificare l'applicazione di questa legge e del relativo regolamento di esecuzione in relazione a particolari esigenze operative e alla loro organizzazione amministrativa. Il regolamento e' sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale.

3. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale il bilancio di previsione, l'assestamento, le variazioni, escluse quelle previste dall'art. 27, e il rendiconto delle agenzie indicate nell'art. 32 e degli enti pubblici strumentali indicati nell'art. 33, comma 1), lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006.

4. I bilanci delle agenzie e degli enti pubblici strumentali indicati nel comma 1 si considerano in equilibrio quando, sia in fase di previsione che di rendiconto, registrano un saldo non negativo in termini di cassa e di competenza tra le entrate finali e le spese finali. Ai fini della determinazione del saldo l'avanzo di amministrazione puo' essere utilizzato, nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo dopo l'approvazione del rendiconto.

5. Se i bilanci e gli assestamenti delle agenzie e degli enti pubblici strumentali indicati nel comma 1 prevedono l'utilizzo di stanziamenti autorizzati dalla legge provinciale di bilancio, dall'assestamento di bilancio o dalle leggi di stabilita' provinciali, la loro approvazione da parte della Giunta provinciale puo' essere disposta solo dopo che queste leggi sono state approvate dal Consiglio provinciale. Dalla data di approvazione da parte del Consiglio provinciale decorrono anche i termini eventualmente previsti per i provvedimenti di approvazione della Giunta provinciale.

6. Nei casi indicati dal comma 5 la Giunta provinciale puo' stabilire modalita' e limiti per la gestione delle entrate e delle spese previste dai bilanci e dagli assestamenti presentati dagli enti alla Provincia per la successiva approvazione.

7. Le agenzie e gli enti pubblici strumentali indicati nel comma 1 utilizzano i trasferimenti assegnati dalla Provincia in conformita' ai vincoli di destinazione eventualmente previsti dai provvedimenti di assegnazione. Le eventuali economie di spesa relative a capitoli afferenti l'impiego delle assegnazioni provinciali per spese in conto capitale possono essere riutilizzate nell'esercizio successivo per le medesime finalita', salva diversa disposizione dei provvedimenti di assegnazione dei trasferimenti. I bilanci e i rendiconti delle agenzie e degli enti pubblici strumentali indicati nel comma 1 contengono in appositi prospetti allegati l'evidenziazione della corrispondenza tra le assegnazioni provinciali a destinazione vincolata, gli stanziamenti previsti nei capitoli corrispondenti a queste assegnazioni e gli impegni assunti, le eventuali economie di spesa da riutilizzare.".

Art. 35

Inserimento dell'art. 78-bis 2 nella legge provinciale di contabilita' 1979

1. Dopo l'art. 78-bis 1, nel capo VI-bis della legge provinciale di contabilita' 1979, e' inserito il seguente:

"Art. 78-bis 2 (Strumenti di programmazione delle agenzie e degli enti pubblici strumentali). - 1. Le agenzie indicate nell'art. 32 e gli enti pubblici strumentali indicati nell'art. 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006 che adottano la contabilita' finanziaria utilizzano quali strumenti della programmazione quelli previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011.

2. Il piano triennale delle attivita' individua gli obiettivi da realizzare nel periodo di riferimento e le prioritari degli interventi ed e' sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale unitamente al bilancio di previsione. Per le agenzie indicate nell'art. 32 della legge provinciale n. 3 del 2006, in relazione alla tipologia di attivita', il regolamento di cui all'art. 78-bis 1 puo' disporre che il piano delle attivita' abbia durata annuale.

3. Le risorse finanziarie per l'attuazione del piano delle attivita' corrispondono alle previsioni di bilancio, secondo la specificazione del bilancio gestionale. Il bilancio gestionale non e' soggetto all'approvazione della Giunta provinciale.

4. Gli enti pubblici strumentali di cui all'art. 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006 che adottano la contabilita' civilistica, nonche' gli enti strumentali di cui all'art. 33, comma 1, lettera b), della legge provinciale n. 3 del 2006, utilizzano gli strumenti della programmazione previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011. Il piano delle attivita', di durata almeno triennale, e' sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale. Il piano delle attivita' puo' essere costituito dall'accordo di programma o dall'atto che regola i rapporti tra la

Provincia e l'ente, se la sua durata e' almeno triennale.

5. Restano fermi gli ulteriori strumenti di programmazione degli interventi comunque previsti dalla normativa vigente.".

Art. 36

Inserimento dell'art. 78-bis 3 nella
legge provinciale di contabilita' 1979

1. Dopo l'art. 78-bis 2, nel capo VI bis della legge provinciale di contabilita' 1979, e' inserito il seguente:

"Art. 78-bis 3 (Consolidamento dei bilanci). - 1. Con deliberazione della Giunta provinciale sono annualmente e distintamente individuati gli organismi strumentali, gli enti strumentali e le societa' che compongono il gruppo Provincia ai fini della redazione del rendiconto consolidato previsto dall'art. 11, comma 8, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e del bilancio consolidato previsto dall'art. 11-bis del medesimo decreto.

2. In relazione a quanto previsto dall'art. 54 dello Statuto speciale, il rendiconto consolidato e' approvato dalla Giunta provinciale contestualmente all'approvazione del disegno di legge relativo al rendiconto della Provincia dell'anno di riferimento ed e' trasmesso al Consiglio provinciale a fini conoscitivi in tempo utile per l'esame del disegno di legge concernente il rendiconto della Provincia. A tal fine le agenzie della Provincia approvano il rendiconto entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento e il Consiglio provinciale approva il proprio rendiconto entro il 31 maggio o nel diverso termine concordato tra il Presidente della Provincia e il Presidente del Consiglio provinciale.

3. In relazione a quanto previsto all'art. 54 dello Statuto speciale, il bilancio consolidato e' approvato dalla Giunta provinciale entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento ed e' trasmesso a fini conoscitivi al Consiglio provinciale.

4. Per le finalita' di quest'articolo gli organismi strumentali, gli enti strumentali e le societa' individuate dalla Giunta provinciale forniscono i dati e le informazioni necessarie nei tempi e con le modalita' individuate con deliberazione della Giunta.

5. A fini del governo e del controllo della finanza pubblica provinciale, e in vista della redazione dei bilanci consolidati, la Giunta provinciale puo' definire criteri e modalita' vincolanti per gli enti del sistema territoriale provinciale integrato sulla messa a disposizione di dati e informazioni.

6. In caso d'inadempimento anche parziale nella comunicazione dei dati e delle informazioni la Giunta provinciale puo' disporre misure sanzionatorie consistenti nella riduzione dei trasferimenti provinciali per gli esercizi successivi o ulteriori vincoli in termini di patto di stabilita'.".

Art. 37

Sostituzione dell'art. 78-ter della
legge provinciale di contabilita' 1979

1. L'art. 78-ter della legge provinciale di contabilita' 1979 e' sostituito dal seguente:

"Art. 78-ter (Regolamento di contabilita'). - 1. Per attuare questa legge la Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, approva un regolamento di contabilita'. La commissione si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la Giunta provinciale puo' deliberare prescindendo dal parere.

2. Il regolamento, in particolare:

a) individua le competenze delle strutture della Provincia

relativamente alla promozione e al controllo delle entrate da acquisire al bilancio provinciale, secondo criteri che tengano conto delle competenze istituzionalmente svolte e dell'economicità dell'azione amministrativa;

b) disciplina i compiti e le attività dei servizi competenti in materia finanziaria e di bilancio relativamente all'applicazione di questa legge;

c) definisce modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli indicati nell'art. 56, comma 2, prevedendo la possibilità di controlli a campione sulla documentazione allegata ai provvedimenti concernenti l'approvazione di rendiconti di soggetti esterni o di loro gestioni finanziarie o attività;

d) in relazione a nuovi assetti organizzativi della Provincia, che possono prevedere la separazione di compiti tra le funzioni gestionali e quelle amministrativo-contabili, individua i criteri per l'attribuzione delle relative responsabilità, demandando a deliberazioni della Giunta provinciale la definizione delle connesse procedure;

e) detta le eventuali altre disposizioni integrative necessarie per attuare questa legge.".

Art. 38

Disposizioni transitorie e finali

1. Restano fermi gli impegni di spesa già assunti entro il 31 dicembre 2015, a valere sugli esercizi successivi al periodo di validità del bilancio di previsione, purché a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

2. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 8 della legge provinciale di contabilità 1979, come modificato dall'art. 4, resta ferma la durata dei limiti d'impegno relativi a contributi in annualità già autorizzati fino al 31 dicembre 2015.

3. Fino al 31 dicembre 2016 le istituzioni scolastiche e formative provinciali disciplinate dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), continuano ad applicare il testo previgente della legge provinciale di contabilità 1979.

4. Fermi restando i limiti previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, per l'attivazione delle gestioni di fondi al di fuori del bilancio la disciplina del medesimo decreto si applica dal 1° gennaio 2017.

5. Ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché dell'art. 79 dello Statuto speciale, l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale a quella finanziaria è posticipato all'esercizio finanziario 2017. Si applica conseguentemente l'art. 11, comma 13, terzo periodo, del decreto legislativo n. 118 del 2011. Il rendiconto relativo all'esercizio 2015 è predisposto ai sensi della legge provinciale di contabilità nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge. Ai sensi dell'art. 11-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dell'articolo 79 dello Statuto speciale, l'adozione del bilancio consolidato è posticipata al 2017.

6. Il titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011 non si applica al bilancio della Provincia; si applica, con decorrenza dal 2016, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, limitatamente alle disposizioni che ne disciplinano il bilancio e la contabilità, ferma restando la possibilità per la Giunta provinciale di specificare con propria deliberazione le modalità di applicazione della disciplina statale.

7. L'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2016, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è

ripianto nel rispetto dell'art. 3, comma 16, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e delle modalita' definite nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015 (Criteri e modalita' di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita', di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011) e in quelli successivi in materia.

8. Fermo restando l'obbligo di adeguare questo comma alle disposizioni statali concernenti il coordinamento tra le norme del decreto legislativo n. 118 del 2011 e quelle della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione), in materia di utilizzo dell'avanzo di amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento):

a) le somme iscritte nel bilancio provinciale sugli esercizi antecedenti il 2016 per la realizzazione degli interventi attuativi dell'art. 2, comma 117, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, degli interventi previsti ai sensi della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 21 (Ratifica dell'intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento per favorire la cooperazione tra i territori confinanti), nonche' degli accordi di programma quadro con lo Stato, possono essere conservate a residuo per i medesimi fini;

b) le spese di investimento soggette a gara, in presenza di una procedura di gara di affidamento attivata entro il 31 dicembre 2015, possono essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, anche in assenza di aggiudicazione definitiva.

9. Le entrate concernenti il rimborso dell'onere previsto dall'art. 2, comma 112, della legge n. 191 del 2009 accertate fino al 2015 sono conservate tra i residui attivi. Le entrate concernenti il rimborso di quest'onere, di competenza di ciascuno degli anni successivi al 2015, sono accertate e imputate dalla Provincia a valere sul medesimo anno di competenza.

10. Sui fondi previsti dall'art. 46, comma 3, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e' stanziato uno specifico accantonamento per far fronte ad eventuali ulteriori oneri relativi ai compensi per lo svolgimento degli incarichi previsti dall'art. 39-quater, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990), gia' conferiti alla data del 31 dicembre 2015. L'impegno relativo a tali incarichi, assunti con le modalita' vigenti all'atto del conferimento dell'incarico, e' integrato prelevando le relative somme dal fondo di cui a questo comma, nell'anno in cui la spesa diventa esigibile.

11. Dal 2016 la Provincia adotta in ogni caso gli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

12. Salve le modificazioni apportate da questa legge all'art. 26 della legge provinciale di contabilita' 1979, questa legge si applica dal 1° gennaio 2016, subordinatamente all'emanazione da parte dello Stato dei provvedimenti previsti dall'art. 79, comma 4-octies, dello Statuto speciale.

Art. 39 Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 10, 17, 18, 19, 20, 22, 22-bis, 27-ter, 29, 30, 31-ter, 35, 36, gli articoli 42, 43-bis, 44, 45, 46, 48, 49, 50-bis, 53, 54, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 71, 72, 76,

il primo e il secondo comma dell'art. 77, gli articoli 78, 78-bis, 79, 80, 81, 81-bis e il primo comma dell'art. 82 della legge provinciale di contabilita' 1979. Sono abrogati, inoltre, gli articoli 31, 39, 42, 47, 55, 56, 58, 59 e 60 della legge sulla programmazione provinciale 1996, l'art. 3 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, l'art. 2 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, e l'art. 10 della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5.

2. L'art. 33-bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, e' abrogato; continua ad applicarsi, tuttavia, fino alla redazione da parte della Provincia del bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, societa' controllate e partecipate in base all'art. 11-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011.

Art. 40

Modificazioni della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, relativamente alla prestazione di garanzie fidejussorie

1. Il comma 2 dell'art. 10 della legge provinciale n. 1 del 2002 e' sostituito dal seguente:

"2. La prestazione della fideiussione e' subordinata all'esito positivo della valutazione dei progetti, effettuata da idonei istituti di credito oppure dal nucleo di analisi degli investimenti pubblici previsto dall'art. 18 (Realizzazione di interventi della Provincia, dei comuni e delle comunita' con strumenti di partenariato pubblico-privato e abrogazione di disposizioni connesse), comma 3, della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14."

2. Nel comma 3-bis dell'art. 10 della legge provinciale n. 1 del 2002 le parole: "Fra le partite di giro del bilancio provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "Nel bilancio provinciale".

3. Nel comma 3-bis dell'art. 10 della legge provinciale n. 1 del 2002, dopo le parole: "e ai profili di rischio assunti dalla Provincia" sono inserite le seguenti: ", come definiti con deliberazione della Giunta provinciale".

4. I commi 4 e 5 dell'art. 10 della legge provinciale n. 1 del 2002 sono abrogati.

5. Nel comma 1 dell'art. 10-bis della legge provinciale n. 1 del 2002 le parole: "si applica l'art. 10, comma 3-bis e 4" sono sostituite dalle seguenti: "si applica l'art. 10, comma 3 bis".

Art. 41

Modificazione dell'art. 8 (Garanzie fidejussorie in favore di enti strumentali della Provincia) della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2

1. Il comma 2 dell'art. 8 della legge provinciale n. 2 del 1997 e' abrogato.

Art. 42

Modificazione dell'art. 14 (Costituzione della societa' "Patrimonio del Trentino S.p.a.") della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1

1. Nel comma 6 dell'art. 14 della legge provinciale n. 1 del 2005 le parole: "Alle predette operazioni si applica il comma 4 dell'art. 10 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1." sono soppresse.

Art. 43

Modificazioni dell'art. 8-bis della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13 (Partecipazione della Provincia al "Centro

tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento")

1. Dopo la lettera e-bis) del comma 01 dell'art. 8-bis della legge provinciale n. 13 del 1973, e' inserita la seguente:

"e-ter) supportare il coordinamento della Provincia in materia di indebitamento del sistema territoriale provinciale integrato, anche effettuando le valutazioni di sostenibilita' delle operazioni di indebitamento proprie e degli altri enti strumentali della Provincia di cui all'art. 33 della legge provinciale n. 3 del 2006 ai fini delle autorizzazioni di cui all'art. 31, comma 8, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, secondo quanto disposto con deliberazione della Giunta provinciale;"

2. Nel comma 4 dell'art. 8-bis della legge provinciale n. 13 del 1973 le parole: "Ai sensi dell'art. 31, comma 2, lettera c), della legge provinciale n. 7 del 1979, il debito assunto dalla cassa, per i fini del presente articolo, dev'essere iscritto nel bilancio della cassa." sono soppresse.

Art. 44

Modificazione dell'art. 3 della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5 (Controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Modificazioni e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono obblighi in materia)

1. Nel comma 5 dell'art. 3 della legge provinciale n. 5 del 2013 le parole: "o dalla relazione programmatica prevista dall'art. 11-bis, comma 3 bis, della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale)" sono sostituite dalle seguenti: ", del documento di economia e finanza provinciale (DEFP) e della relativa nota di aggiornamento".

Art. 45

Modificazione dell'art. 23 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013)

1. Nella lettera a) del comma 8 dell'art. 23 della legge sulla valutazione di impatto ambientale 2013 le parole: ", in un'apposita sezione del documento di attuazione del programma di sviluppo provinciale di cui all'art. 11-bis della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale)," sono soppresse.

Art. 46

Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale 1996)

1. Nella lettera a) del comma 1 dell'art. 5 della legge sulla programmazione provinciale 1996 le parole: "e il relativo documento di attuazione" sono sostituite dalle seguenti: ", il documento di economia e finanza provinciale (DEFP) e la relativa nota di aggiornamento".

2. L'art. 11-bis della legge sulla programmazione provinciale 1996 e' sostituito dal seguente:

"Art. 11-bis (Attuazione del programma di sviluppo). - 1. Per dare attuazione agli obiettivi e alle priorita' individuate dal programma di sviluppo provinciale la Giunta provinciale individua ogni anno, nel DEFP e nella relativa nota di aggiornamento, gli interventi piu' rilevanti da realizzare, per le diverse aree strategiche, nel periodo di validita' del bilancio di previsione."

3. Nel comma 1 dell'art. 17 della legge sulla programmazione provinciale 1996 le parole: "e con il relativo documento di

attuazione" sono sostituite dalle seguenti: ", con il DEFP e la relativa nota di aggiornamento".

Art. 47

Modificazioni della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore)

1. Nel comma 2 dell'art. 7 della legge provinciale n. 9 del 1991 le parole: "il bilancio pluriennale ed annuale, le relative variazioni ed il conto consuntivo;" sono sostituite dalle seguenti: "il budget economico, il piano degli investimenti, le relative variazioni e il bilancio d'esercizio;".

2. Nei commi 4 e 5 dell'art. 9 della legge provinciale n. 9 del 1991 la parola: "rendiconto" e' sostituita dalle seguenti: "bilancio d'esercizio".

3. L'art. 15 della legge provinciale n. 9 del 1991 e' sostituito dal seguente:

"Art. 15 (Strumenti di programmazione). - 1. L'Opera universitaria adotta quali strumenti di programmazione il programma pluriennale di attivita', il budget economico triennale e il piano degli investimenti.

2. Il programma pluriennale di attivita', in raccordo con gli interventi programmati dall'universita' e in armonia con gli indirizzi generali stabiliti dalla Giunta provinciale, definisce gli obiettivi generali da raggiungere e indica le attivita' e le azioni necessarie per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2, comma 1, e l'attivazione degli altri interventi. Il programma ha durata triennale ed e' aggiornato annualmente.

3. Il piano degli investimenti individua, con riferimento al triennio di riferimento del programma pluriennale di attivita', i mezzi e le strutture da acquisire o realizzare, i tempi necessari e le modalita' di finanziamento per l'attuazione degli interventi previsti, anche con riferimento agli impatti finanziari che ricadono sugli esercizi successivi a quelli considerati dal piano. Oltre agli interventi di competenza dell'Opera universitaria riporta anche, relativamente ai beni e alle strutture messi a disposizione dalla Provincia, proposte per gli interventi di rinnovo, ammodernamento e adeguamento necessari per l'efficienza e la funzionalita' di questi beni e strutture.

4. La proposta di programma pluriennale e di piano degli investimenti e' trasmessa all'universita' e ai comuni dove sono ubicati o dov'e' prevista l'ubicazione di servizi attivati dall'Opera universitaria, per la formulazione del loro parere entro trenta giorni dal ricevimento della proposta. Il parere s'intende favorevole se non e' reso entro questo termine.

5. La proposta, corredata dal parere espresso dall'universita' e dai comuni interessati, e una proposta di budget economico sono trasmesse alla Giunta provinciale entro il 15 settembre, per la determinazione dei finanziamenti a carico del bilancio provinciale.

6. Il consiglio di amministrazione dell'Opera universitaria adotta, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento e unitamente al budget economico, il piano degli investimenti e il programma pluriennale di attivita', trasmettendoli alla Giunta provinciale per l'approvazione, ai sensi dell'art. 16.".

4. Nel comma 2 dell'art. 16 della legge provinciale n. 9 del 1991 le parole: "i bilanci" sono sostituite dalle seguenti: "il budget economico, il piano degli investimenti, le variazioni individuate dal regolamento previsto dall'art. 19, comma 4, il bilancio d'esercizio".

5. L'art. 19 della legge provinciale n. 9 del 1991 e' sostituito dal seguente:

"Art. 19 (Bilanci e gestione finanziaria). - 1. Il sistema

contabile e la gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Opera universitaria sono informati ai principi del codice civile, con l'obbligo di adottare il budget economico e il piano degli investimenti quali strumenti di programmazione operativa e la contabilita' analitica per centri di costo atta a consentire analisi comparative dei costi e dei risultati.

2. Il consiglio di amministrazione dell'Opera universitaria adotta ogni anno entro il 30 novembre, in coerenza con le indicazioni del programma pluriennale di attivita', un budget economico triennale.

3. Il bilancio di esercizio, redatto secondo gli articoli da 2423 a 2435-bis del codice civile, in quanto compatibili, e' approvato dal consiglio di amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo.

4. Un regolamento adottato dal consiglio di amministrazione dell'Opera universitaria e soggetto ad approvazione della Giunta provinciale disciplina, in particolare, i contenuti degli strumenti di programmazione, le disposizioni in materia di contabilita' e di gestione economico-patrimoniale e finanziaria, e detta le ulteriori disposizioni necessarie a garantire il rispetto dei principi in materia di armonizzazione dei bilanci contenuti nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), previsti per gli enti strumentali che adottano la contabilita' economico-patrimoniale.".

6. Le modificazioni alla legge provinciale n. 9 del 1991 contenute in quest'articolo si applicano con riferimento alla gestione relativa all'esercizio finanziario 2016. In prima applicazione gli strumenti di programmazione previsti dal comma 1 dell'art. 15 della legge provinciale n. 9 del 1991, come modificato da quest'articolo, sono approvati entro il 31 dicembre 2015 prescindendo dagli adempimenti previsti dai commi 4 e 5 del medesimo articolo.

Capo II

Disposizioni per l'adeguamento del sistema contabile e degli schemi di bilancio degli enti locali alle disposizioni in materia di armonizzazione recate dal decreto legislativo n. 118 del 2011

Art. 48 Finalita'

1. In attuazione dell'art. 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, questo capo disciplina i sistemi della contabilita' degli enti locali e dei loro enti e organismi strumentali, stabilendo i principi in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, i principi relativi alle attivita' di investimento, al servizio di tesoreria, ai compiti e alle attribuzioni dell'organo di revisione economico-finanziaria e, per gli enti cui e' applicabile, alla disciplina del risanamento finanziario.

Art. 49 Disposizioni generali

1. Gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto

legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, di cui questa legge costituisce specificazione e integrazione anche in relazione all'ordinamento statutario della Provincia. Il posticipo di un anno si applica anche ai termini contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificative del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), richiamate da questa legge.

2. Agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali si applicano gli articoli 153, 156, 157, 162, 164, 165, 167, 168, 170, 173, 174, 175, 176, da 178 a 190, 194, 195, 200, da 209 a 233-bis, da 242 a 251 e 268-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Art. 50 Principi generali

1. Agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali, relativamente ai principi generali in materia, si applicano le seguenti disposizioni del decreto legislativo n. 267 del 2000:

a) l'art. 151, a eccezione del quarto periodo del comma 1; i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'art. 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'art. 81 dello Statuto speciale e dall'art. 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale);

b) l'art. 152, a eccezione del comma 4, lettere a), c) ed f); in relazione a queste disposizioni le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale sono inderogabili da parte dei regolamenti comunali;

c) l'art. 153, comma 5.

Art. 51 Programmazione e bilancio

1. Agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali, relativamente alla programmazione e al bilancio, si applicano le seguenti disposizioni del decreto legislativo n. 267 del 2000:

a) l'art. 163; per i fini di tale articolo l'esercizio provvisorio è autorizzato con l'accordo previsto all'art. 81 dello Statuto speciale e dall'art. 18 del decreto legislativo n. 268 del 1992, contestualmente alla rideterminazione dei termini;

b) l'art. 166, commi 1 e 2-quater;

c) l'art. 169; in sede di applicazione del comma 3-bis di quest'ultimo articolo i comuni, ai fini della procedura di valutazione della dirigenza, definiscono gli obiettivi nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite nel contratto collettivo degli enti locali;

d) l'art. 172, comma 1, lettere a), c), d) ed e).

2. Al fine della redazione del bilancio consolidato della Provincia i comuni redigono, a decorrere dall'esercizio finanziario 2017, i bilanci preventivi con un livello minimo di aggregazione costituito dal quinto livello.

Art. 52 Gestione del bilancio e investimenti

1. Agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali, relativamente alla gestione del bilancio e agli investimenti, si applicano le seguenti disposizioni del decreto legislativo n. 267 del 2000:

a) l'art. 191, commi 1, 2, 4, e 5;

b) l'art. 193, ferma restando l'applicazione della normativa regionale con riguardo alla disciplina contenuta nel comma 4 del

predetto articolo;

c) l'art. 199, comma 1-bis.

2. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, non costituiscono indebitamento delle amministrazioni pubbliche del sistema territoriale provinciale integrato le passività cui corrispondono attività finanziarie detenute da altre amministrazioni pubbliche che rientrano nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), fermo restando l'obbligo della loro destinazione a spese d'investimento.

Art. 53

Risultati di gestione e revisione economico-finanziaria

1. In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine fissato dall'art. 227 del decreto legislativo n. 267 del 2000 si applica la disciplina dettata dall'ordinamento regionale in materia di enti locali.

2. Gli organi di revisione previsti dall'ordinamento regionale svolgono anche le funzioni di cui all'art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Art. 54

Disposizioni finali

1. In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.

2. I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti possono anticipare al 2016 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale nei termini e con le modalità previste dal decreto legislativo n. 118 del 2011.

Art. 55

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 9 dicembre 2015

ROSSI